

Supplenze stipulate col dirigente scolastico e assenze per malattia

» in [FAQ](#)

Un docente a cui è stato conferito un incarico dalla I fascia d'istituto perché esaurite le graduatorie ad esaurimento, quindi un contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ma stipulato col dirigente scolastico, a quanti giorni di malattia retribuiti ha diritto? Al primo mese pagato al 100% e poi al secondo e terzo al 50%? O invece solo a 30 giorni al 50%? In sostanza quali commi dell'art. 19 del CCNL si applicano: il 3 e 4 oppure il 10?

Alcuni sostengono che il discrimine sia il contratto stipulato o meno col dirigente scolastico e non la durata del contratto medesimo, quindi un contratto stipulato dal dirigente in ogni caso rientra nel comma 10. Ci sono precisi riferimenti normativi per dirimere la questione?

Ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 "*Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124*" le diverse tipologie di supplenze per il personale docente sono le seguenti:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
- c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2 del medesimo D.M. mentre per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.

L'art. 1, comma 7, prevede che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

- a. per le supplenze annuali il 31 agosto;
- b. per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- c. per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Pertanto, dal momento che la norma prevede che tutti i contratti a t.d. (anche quelli per le supplenze annuali) sono sottoscritti dal dirigente scolastico si ritiene che, per l'individuazione della normativa in tema di assenze, il discrimine non possa essere dato dalla stipulazione del suddetto contratto con il d.s.

L'art. 7 del D.M. 13 giugno 2007 citato prevede che ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

- a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
- b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti

resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

L'art. 19 citato prevede un differente trattamento per il personale a tempo determinato secondo la seguente distinzione: a) personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno); b) personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico.

Il personale di cui al punto b) è quindi il personale cui è stata conferita una supplenza temporanea.

A nostro avviso il vero discrimine ai fini dell'applicazione dell'art. 19 è dato dall'Ente che pone in essere i pagamenti al supplente.

Infatti, le supplenze la cui nomina è di competenza dell'UST ed i relativi oneri economici a carico del M.E.F. sono esclusivamente quelle su posti disponibili (per mancanza del titolare) o su posti non vacanti di fatto disponibili (ovvero mancanze nell'organico di fatto); trattasi, quindi, di ipotesi diverse da quelle temporanee per sostituzione di titolare assente.

Pertanto, se la supplenza di cui al quesito è una supplenza temporanea per sostituzione di collega assente si ritiene che dovrà applicarsi il comma 10 dell'art. 19 del CCNL 2007.

Se invece si trattava di nomina fino al 30 giugno su posto vacante di fatto disponibile (nell'accezione sopra riferita), si dovranno applicare i commi 3 e 4 del citato art. 19.